



Al Prefetto della Provincia di Rimini

Prot. Fasc. n. 38/2025 – Decreto Autovelox

VISTO il decreto prefettizio prot. n.3073 Area III-Gab e ss.mm. ii. del 22/08/2007, con cui erano state individuate, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n.121, convertito con la Legge 1° agosto 2002 n.168, le strade sulle quali gli organi di polizia stradale, ex art. 12, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.(nuovo codice della strada), potevano utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 dello stesso D.Lgs. n.285/1992;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Interno, datato 11 aprile 2024, recante "Modalità di collocazione uso dei dispositivi e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art 142 del decreto legge 285 del 1992", pubblicato sulla G.U. n.123 del 28/05/2024;

RILEVATO, in particolare, che ai sensi dell'art.3, comma 4, e art.4, comma 1, lett. B) e comma 2, del citato Decreto interministeriale, al di fuori di autostrade e strade extraurbane principali "le postazioni fisse o mobili... possono essere collocate esclusivamente sui tratti di strada individuati dal Prefetto, ai sensi dell'art 4 del citato d.l. n. 121 del 2002, il quale deve altresì, nell'ambito della pianificazione operativa relativa all'utilizzazione delle postazioni, "considerare ogni elemento utile " per "assicurare che il controllo del rispetto dei limiti di velocità risulti efficace", evitando al contempo duplicazioni e sovrapposizioni dei rilevamenti;

RITENUTA necessaria la verifica delle condizioni previste dal richiamato Decreto Interministeriale per i tratti di strada, ubicati in questo territorio provinciale, individuati con decreto prefettizio prot. n.3073 Area III-Gab e ss.mm. ii. del 22/08/2007, ai sensi dell'art.4, 2 comma, del decreto legge 20 giugno 2002 n.121, sui quali possono essere utilizzati o installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di cui all'art.142 del decreto legislativo 30 aprile 2002, n.285;

CONSIDERATO che in sede di riunione dell'Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità della Provincia, tenutasi presso questa Prefettura in data 23 maggio 2025, si è ribadito come la collocazione delle postazioni di rilevamento della velocità costituisca misura fondamentale per il contrasto e la prevenzione dell'incidentalità stradale ed è stata effettuata una ricognizione dei dispositivi collocati nel territorio della provincia di Rimini;

RITENUTO di dover procedere, anche alla luce delle citate novità normative, all'attualizzazione del citato decreto prefettizio del 22 agosto 2007, da intendersi integralmente sostituito;

PRESO ATTO della valutazione tecnica espressa, con nota n. 229104 del 6 giugno u.s., dal Comando Sezione della Polizia Stradale di Rimini con cui si afferma che per i tratti di arterie stradali, riportati nell'allegato 1 del presente decreto, già oggetto di analisi in sede di Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e la pianificazione di interventi sulla incidentalità della Provincia, *sussistono i requisiti* per collocare le postazioni di controllo in argomento, *in quanto conformi con i requisiti di cui all'allegato 1, punto 1), del citato D.M. 11 aprile 2024;*

DECRETA

L'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 del Nuovo Codice della Strada senza l'obbligo di contestazione immediata, sono consentiti nei tratti di strada di cui all'unito elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto (Allegato 1) e dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni indicate nell'allegato A) del citato decreto ministeriale 11 aprile 2024.

La segnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo sono disciplinate dal Capo 7 dell'allegato al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 giugno 2017, n. 282, ai sensi



Al Prefetto della Provincia di Rimini

dell'articolo 3, comma 6, del D.M. 11 aprile 2024.

Gli Organi di polizia stradale, gli Enti proprietari delle strade ed i Comuni, ciascuno per la parte di competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, notiziando la Prefettura di qualsiasi variazione strutturale e operativa d'interesse al riguardo.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce integralmente i precedenti provvedimenti adottati.

Dell'utilizzazione o installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo del traffico di cui al presente decreto deve essere data adeguata informazione agli utenti della strada, secondo le norme previste dal più volte citato D.Lgs. n. 285/92 (nuovo codice della strada).

Rimini, data del protocollo

IL PREFETTO
(Cassone)



Il Prefetto della Provincia di Rimini

Allegato 1)

Comune di Cattolica	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla Strada S.S.16 al Km 222+725, fuori dal centro abitato, con limite massimo di velocità di 90 Km/h.	Direttrice di marcia sud- Coordinate: 43.951 N 12.740 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Cattolica	nr 1 - nuova postazione fissa, ubicata sulla Strada S.S.16 fuori dal centro abitato, tra il Km 222+570, con limite massimo di velocità di 90 Km/h.	Direttrice di marcia nord- Coordinate: 43.9511 N 12.7389 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Coriano	nr 1 - postazione fissa, ubicata sulla S.S.72 (strada urbana di scorrimento di tipo D), al Km 8+050 carreggiata est, con limite massimo di velocità di 70 km/h.	Direttrice di marcia ovest – direzione Rep. di San Marino Coordinate : 43.989 N 12.517 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Riccione	nr 1 - postazione fissa: ubicata sulla Via Flaminia civico 93 (ex S.S. 16) al Km 210+400 (Strada di categoria F) con limite massimo di velocità di 50 Km/h.	Direttrice di marcia Nord - Coordinate: 44.014 N 12.632 E;	in entrambi i sensi di marcia
Comune di Riccione	nr 1 - postazione fissa: ubicata in centro abitato sulla Via Veneto altezza civico 146, (strada urbana di tipo F) con limite massimo di velocità di 50 Km/h.	Direttrice di marcia Sud -Ovest - Coordinate: 43.9912 N; 12.6176 E;	in entrambi i sensi di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata in Via Tolemaide, tratto di strada extraurbana secondaria di tipo C, fuori del centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 90 km/h.	Direttrice di marcia ovest-est- Coordinate: 44.106 N 12.496 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata Via Euterpe, strada urbana di scorrimento di tipo D, in centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord - Coordinate: 44.043 N 12.568 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, ubicata su Viale Settembrini, strada urbana di scorrimento di tipo D, in centro abitato, sottoposto a limite di velocità massimo di 50 km/h.	Direttrice di marcia nord - Coordinate: 44.048 N 12.588 E;	per il solo senso di marcia
Comune di Rimini	nr 1 - postazione fissa, via Melucci, tra le vie Rimembranze e Perlasca, tratto di strada di tipo E (urbana di quartiere), sottoposta a limite di velocità massimo di 50 Km/h.	Direttrice di marcia nord-sud - Coordinate: 44.0229 N, 12.3551 E;	per il solo senso di marcia
Comune di San Giovanni in M.	nr 1 - postazione fissa, ubicata al Km 1+000 della S.P. 17 V fuori dal centro abitato. Il tratto di strada, extraurbano secondario di tipo C, è sottoposto a limite di velocità massimo di 90 km/h.	Direttrice di marcia est-ovest- Coordinate: 43.936 N 12.692 E;	per il solo senso di marcia